

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - ART. 19 D.LGS. 152/2006

Progetto: Delocalizzazione attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15) ricompresa nella tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lett. z.a) nel Comune di Città di Castello (PG).

Proponente: Società SIA COPERTURE S.R.L. (cod. pratica 05-94-2026).

PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1 DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020

LA COMMISSIONE, COSTITUITA DA:

Esperti ambientali

- Dott. Iginio Fusco Moffa, per la componente: Sanità pubblica;
- Ing. Irene Costarelli e Ing. Cinzia Tosti, per la componente: Agenti fisici, monitoraggio acque, aria e clima;
- Dott.ssa Maria Grazia Possenti, per la componente: Aree naturali protette, sistemi naturalistici, vegetazione, biodiversità, ecosistemi;
- Ing. Loredana Natazzi, per la componente: Rischio idraulico, difesa e gestione idraulica;
- Biol. Caterina Torcasio, per la componente: Tutela e gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Arch. Roberta Panella, per la componente: Tutela del paesaggio, beni storico-culturali, archeologici e paesaggistici;

Esperti tecnici

- Geom. Nicola Casagrande, per il Settore: Autorizzazioni Ambientali (Rifiuti – Emissioni – Scarichi), Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/2006;
- Geom. Gianluca Bonaccini, per il Settore: Autorizzazioni Ambientali (Rifiuti – Emissioni – Scarichi) A.U.A.;

Riunitasi in data 31/07/2026

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VISTO lo Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e la relativa documentazione a corredo;

CONSIDERATO che è pervenuta un'osservazione al progetto presentata dalla Provincia di Perugia (prot. n. 0140816 del 17/06/2026) e che la stessa è stata pubblicata integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali, nonché valutata ai fini della formulazione del presente parere;

ATTESO che sono state richieste integrazioni documentali e chiarimenti al Proponente in ordine alle componenti *Sanità pubblica* e *Agenti fisici, monitoraggio acque, aria e clima* e al Settore *Autorizzazioni Ambientali (Rifiuti – Emissioni – Scarichi)*, *Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/2006*;

VISTE le integrazioni documentali fornite dal Proponente con nota PEC n. 0157484 del 10/07/2026;

ATTESO che il progetto consiste nel trasferimento dell'attività di *deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15)*, già autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dalla sede operativa di Via Elio Vittorini snc, località Cerbara, Comune di Città di Castello (PG), alla sede legale ed operativa posta a circa 2,5 km di distanza, in Via Caduti del Lavoro n.4, nell'area nord del Comune di Città di Castello (PG) entrambi di proprietà del proponente. L'iniziativa nasce dall'intenzione di migliorare l'organizzazione dell'attività e di riunire sede legale e sede operativa. Il lotto di atterraggio è l'attuale sede legale dell'azienda ed è già insediata ed edificata nella zona industriale di Regnano, a nord di Città di Castello (PG). Tale sede risulta ad uso produttivo e recentemente è stata oggetto di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Inoltre lo stabilimento di atterraggio risulta complessivamente più grande rispetto a quello autorizzato (lotto di 4.400 m² e stabilimento di circa 1.245,60 m² su cui 366,60 destinati ad uffici a fronte dell'esistente capannone industriale di circa 700 m² ed una proprietà di 3.000 m²). Il progetto prevede esclusivamente l'allestimento interno del fabbricato già esistente mediante scaffalature, cassoni e aree di deposito dedicate, senza richiedere la realizzazione di nuove opere architettoniche o impiantistiche e/o l'effettuazione di modifiche plano-altimetriche o sbancamenti. Il progetto non prevede l'inserimento di nuove operazioni di trattamento dei rifiuti e/o dei macchinari/mezzi utilizzati né l'introduzione di ulteriori codici ERR e/o l'incremento dei quantitativi di rifiuti gestiti rispetto a quanto attualmente autorizzato per la sede operativa di Via Elio Vittorini snc.

CONSIDERATO che in base ai criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Allegato V Parte II D. Lgs. 152/2006) il progetto:

1) Per quanto riguarda le sue caratteristiche:

- a) interessa un contesto a vocazione industriale/artigianale classificato nel PRG Parte Strutturale del Comune di Città di Castello come *"Tessuti prevalentemente per attività e servizi"* e nel PRG Parte Operativa come *"Tessuti prevalentemente per attività produttive – Ta1"*;
- b) risulta coerente con le normative vigenti in materia di Autorizzazione Unica, ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, e con il vigente Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti della Regione Umbria;

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

- c) in relazione all'utilizzazione di risorse naturali (suolo, acqua), non richiederà alcuna nuova occupazione di suolo, neanche temporanea, in quanto l'attività sarà svolta esclusivamente utilizzando le superfici dell'area attualmente già in uso nel lotto di atterraggio. Il progetto non prevede infatti nuove edificazioni, modifiche plano-altimetriche, sbancamenti o alterazioni del sottosuolo, ma esclusivamente l'allestimento interno del fabbricato esistente mediante scaffalature, cassoni e aree di deposito dedicate. L'attività in oggetto inoltre non comporta utilizzi intensivi della risorsa idrica né la produzione di reflui industriali derivanti da processi produttivi. L'impianto si configura infatti come deposito preliminare di rifiuti già confezionati, senza attività di lavaggio, separazione, triturazione o trattamento chimico-fisico. Le acque reflue prodotte risultano pertanto limitate ai soli servizi igienici a servizio del personale;
- d) non arreca inquinamento o disturbi ambientali significativi in quanto:
- in relazione alla **fase di cantiere**, la proposta progettuale prevede esclusivamente l'allestimento interno del fabbricato già esistente mediante scaffalature, cassoni e aree di deposito dedicate, senza richiedere la realizzazione di nuove opere architettoniche o impiantistiche e/o l'effettuazione di modifiche plano-altimetriche o sbancamenti, pertanto i disturbi ambientali connessi a tale fase non risultano significativi;
 - in relazione alla **fase di esercizio**:
 - dallo *Studio Preliminare Ambientale (SPA)* risulta che il progetto:
 - non determina rilevanti flussi di traffico indotto dall'attività esercitata dal proponente (stimati 4 transiti giornalieri di mezzi pesanti), anche in ragione della prossimità del sito in argomento alla SS3-bis Tiberina (E45) che, rispetto all'attuale localizzazione, consente peraltro di ridurre l'attraversamento di ambiti urbani;
 - l'accentramento della sede legale e operativa consente una razionalizzazione logistica dei trasporti e delle movimentazioni interne, con potenziale riduzione dei percorsi complessivi dei mezzi aziendali.
 - in riferimento alla componente rumore:
 - l'attività si configura come deposito preliminare privo di processi produttivi;
 - l'esercizio dell'attività in progetto è previsto esclusivamente nel periodo di riferimento diurno;
 - dalla *Valutazione previsionale di impatto acustico* e dalla documentazione presentata ad integrazione dal proponente, emerge che l'esercizio dell'impianto nella localizzazione di progetto risulta compatibile con i limiti assoluti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Città di Castello con D.C.C. n. 2 del 21/01/2020, nonché con i limiti differenziali vigenti

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

valutati in corrispondenza dei recettori R1 e R2 (seppure destinati ad attività artigianali), individuati come i più prossimi al sito in progetto;

➤ in riferimento alla componente atmosfera:

- l'attività in progetto non comporta l'introduzione di emissioni puntuali in atmosfera;
- i rifiuti sono conferiti già confezionati e non sono previste manipolazioni o trattamenti;
- lo stoccaggio avviene prevalentemente al chiuso.

e) in base alla tipologia di attività prevista (deposito preliminare di rifiuti pericolosi D15), ai mezzi che verranno utilizzati (mezzi pesanti, muletti e mezzi di servizio) internamente al perimetro dell'area oggetto d'intervento, non è soggetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico.

2) In merito alla localizzazione:

- a) l'area di impianto è compresa nella zona industriale di Regnano, a nord di Città di Castello (PG). Tale area è parte integrante di un tessuto produttivo esistente individuato nel PRG Parte Strutturale del Comune di Città di Castello come *"Tessuti prevalentemente per attività e servizi"* e nel PRG Parte Operativa come *"Tessuti prevalentemente per attività produttive – Ta1"*;
- b) l'area di impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di Aree naturali protette, come definite dalla L.394/1991 e dalle leggi regionali (*parchi regionali e nazionali*), né all'interno di Siti della Rete Natura 2000.

3) In merito all'impatto potenziale:

- a) l'entità e l'estensione dell'impatto è limitata esclusivamente all'area confinata dello stabilimento, in una zona caratterizzata da bassa densità di popolazione potenzialmente interessata;
- b) la probabilità dell'impatto è limitata sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, per le motivazioni già riportate;
- c) le proposte progettuali nonché le condizioni ambientali prescritte consentono una efficace riduzione dell'impatto.

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA EVIDENZIATO RITIENE CHE IL PROGETTO IN ESAME NON COMPORTI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E PERTANTO POSSA ESSERE ESCLUSO DAL PROCEDIMENTO DI V.I.A. NEL RISPETTO DELLE "CONDIZIONI AMBIENTALI" NEL SEGUITO RIPORTATE:

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

1. ANTE OPERAM

1.1 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

1.1.1 Ai fini della sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento, prevedere la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva perimetrale all'area d'intervento, composta da specie vegetali autoctone e in continuità con i corridoi ecologici già presenti a nord del sito, ciò al fine di ridurre la visibilità dell'impianto e aumentare la dotazione di servizi ecosistemici con la finalità di attutire anche l'irradiazione delle superfici edificate. Laddove possibile e compatibilmente con le attività da esercitare nel sito produttivo, adoperare pavimentazione drenante e permeabile e provvedere ad ombreggiare i parcheggi con essenze arboree di tipo autoctono.

2. POST OPERAM

2.1 AGENTI FISICI

2.1.1 Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto nella localizzazione di progetto, il proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica da eseguire, nel periodo di riferimento diurno, la correttezza dei livelli acustici stimati in fase previsionale, nonché il rispetto dei limiti assoluti e differenziali vigenti.

In caso si accerti il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, sarà cura del proponente mettere in atto misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

Sono fatte salve in ogni caso tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, è approvato dalla Commissione CTR-VA e sottoscritto digitalmente dal Presidente della stessa.

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali
(CTR-VA)

Ing. Michele Cenci